



STATUTO CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI BERGAMO

13 maggio 2021

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la Confederazione nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa – Associazione territoriale di Bergamo (più brevemente denominata CNA Associazione territoriale di Bergamo), associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Bergamo.

La CNA Associazione territoriale di Bergamo rappresenta il livello confederale di base del sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che ne fanno parte e che hanno sede nel territorio; comprende tutte le strutture organizzative territoriali, i mestieri ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA, in cui la CNA Associazione territoriale di Bergamo si articola. Recepisce ogni altra disposizione stabilita dall'art. 3 dello Statuto di CNA Nazionale.

Nella CNA territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

La CNA Associazione territoriale di Bergamo assume la denominazione sopra indicata e i rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, riconoscendole la proprietà esclusiva.

La CNA Associazione territoriale di Bergamo opera per la promozione e la costituzione delle Unioni o delle articolazioni di mestiere territoriali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale la scelta delle risorse da impegnare nei medesimi.

La CNA Associazione territoriale di Bergamo costituisce, in ottemperanza al punto m) dell'art.8 dello Statuto nazionale, CNA pensionati impegnandosi a garantirne gli adeguati livelli di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi.

ART. 2 - SCOPI E COMPITI

Scopo della CNA Associazione territoriale di Bergamo è la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del



lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con, le Organizzazioni politiche, economiche e sociali a tutti i livelli territoriali.

In diretta attuazione di tali scopi, la CNA – Associazione di Bergamo – svolge le seguenti attività:

- a) Rappresenta la CNA nel proprio ambito territoriale;
- b) Elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- c) Stipula, con il concorso delle articolazioni di mestiere presenti sul territorio della provincia di Bergamo, accordi sindacali provinciali sulle materie demandate dalle CNA Nazionale e regionale.
- d) Opera, in collaborazione con le Istituzioni, le forze economiche e sociali, per la promozione e la valorizzazione del tessuto economico locale, con l'intento di creare un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo territoriale. A tale scopo organizza ricerche, convegni, seminari di studio su temi economici e sociali di interesse generale, e promuove iniziative volte a realizzare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento della Pubblica Amministrazione.
- e) Promuove ed organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- f) Promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori e dei loro familiari e addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo, la CNA – Associazione territoriale di Bergamo, si avvale dell'Ente di Patronato EPASA- ITACO;
- g) Assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche della struttura del sistema regionale ECIPA S.r.l.;
- h) Attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati, mediante l'attività di CNA Pensionati;
- i) Assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro capacità produttiva ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- j) Costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali; si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione;
- k) Esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;



- l) Definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- m) Stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'Associazione; detiene il potere esclusivo, a livello provinciale, di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
- n) Tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.
- o) Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali territoriali, regionali e nazionali, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
- p) La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto confederale.

ART. 3 - SISTEMA CNA E SUOI OBIETTIVI

La CNA – Associazione territoriale di Bergamo si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del sistema CNA: sistema nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo territoriale.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA e ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA provinciale di riferimento, nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo all'automatico inquadramento nel livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.



Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distinti dell'artigianato e delle pmi sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Inoltre:

- Opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa;
- Si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati all'eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese, e nella vita associativa, le pari opportunità tra uomini e donne; sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA, nel suo insieme, partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e la tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

E si articola nei seguenti ambiti differenziati per specializzazione:

- 1) Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni
- 2) CNA Pensionati;
- 3) Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.
- 4) CNA Professioni

Il sistema CNA, così definito, si incardina sulla confluenza e sulla coerenza di diverse autonomie, nella logica di sistema unitario fondato sull'utilità, reciprocità e creazione di valore.



Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione a tutti i livelli associativi, con l'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione dei servizi, di promozione e animazione economica, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione finalizzate ad obiettivi di progresso civile e di sviluppo economico e sociale.

ART. 4 - ADESIONE AL SISTEMA CNA

Possono aderire al sistema CNA, le imprese e le relative forme associate, i soci e gli amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA devono:

- a) Accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale della Lombardia, della CNA – Associazione di Bergamo;
- b) Rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto e nel Codice etico;
- c) Ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973 / 311 e successive modificazioni. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile (TUIR, art 111 comma 4, lettera f). L'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli Enti di emanazione – ECIPA ed EPASA – le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e altri usi equipollenti, mediante l'uso di qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'Organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d) Partecipare attivamente alla vita e allo sviluppo del sistema CNA

Diritti degli associati CNA:

- 1) Ogni associato di CNA – Associazione di Bergamo, avente i requisiti di cui sopra e che sia titolare della tessera associativa, può esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi di CNA Associazione di Bergamo sulla base del presente Statuto;
- 2) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organismi del sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto e di quello Nazionale;



- 3) I candidati alla Presidenza di CNA – Associazione di Bergamo, debbono essere iscritti da almeno 12 mesi a CNA;
- 4) Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono risultare iscritti alla data di convocazione dell'organo elettivo;
- 5) Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati;

Possono altresì aderire a CNA – Associazione di Bergamo, le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo capoverso del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi declinati nella prima parte del presente articolo, ma non hanno i diritti previsti per l'elettorato passivo e attivo di cui ai punti 1,2,3,4. Il Consiglio Territoriale provinciale stabilisce ogni anno l'entità del contributo associativo.

Art.5 - REQUISITI PER FAR PARTE DEL SISTEMA CNA

La CNA Associazione di Bergamo, come parte costituente e componente del sistema CNA, è impegnata ad osservare tutti i vincoli derivanti dal rapporto associativo.

In particolare:

- a) È impegnata a garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA, con il versamento delle quote associative e secondo le modalità e le quantità stabilite dall'Assemblea nazionale. E' impegnata al rispetto e alla realizzazione di scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti agli art. 2,3,4,5,7,9 dello Statuto nazionale, a completamento ed integrazione di quanto analogamente contemplato dal presente statuto
- b) Adotta il codice etico e il codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- c) È impegnata a perseguire e garantire modalità di coinvolgimento degli associati tali da consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, procedendo dal basso verso l'alto
- d) Mette a disposizione del sistema CNA i dati associativi e tutto quanto risulti necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione organizzativa e della conduzione amministrativa;
- e) Riconosce il ruolo e le funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- f) È impegnata ad accettare le decisioni del Collegio nazionale dei garanti in relazione ad ogni tipo di controversia con le altre componenti del sistema CNA;
- g) È impegnata a farsi che gli organi di direzione e gestione (Assemblea Provinciale, Direzione, Presidenza) siano formati esclusivamente da imprenditori ed imprenditrici iscritte a CNA, legali rappresentanti o amministratori con deleghe amministrative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA pensionati;
- h) La durata in carica del Presidente, del vice Presidente vicario e dei membri di presidenza, non deve superare i due mandati pieni consecutivi. Il Vicepresidente o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati possono concorrere al ruolo di Presidente.



- i) Il Presidente che abbia cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, non può far parte della Presidenza e non può accettare l'incarico di vice Presidente;
- j) E' impegnata all'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa e dei rispettivi logotipi e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, nei termini previsti dal quarto capoverso dell'art.1 del presente Statuto.
- k) Concorre alla nomina del collegio nazionale dei garanti impegnandosi ad accettare le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- l) E' obbligata a ritenere il collegio dei garanti nazionale quale giudice unico d'appello delle decisioni del collegio dei garanti provinciale o regionale;
- m) È obbligata a chiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica;

ART. 6 - LE ARTICOLAZIONI DELLA CNA DI BERGAMO

a) I MESTIERI E LE LORO UNIONI

I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle rispettive unioni, individuate dalla Direzione Nazionale.

Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

I Mestieri possono essere costituiti da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento nazionale.

Ciascuna articolazione di Mestiere territoriale concorre a costituire gli organi dell'Unione territoriale/regionale di appartenenza.

Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e / o Regionali e Nazionale.

I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di Mestiere e/o di Unione è membro di diritto del Consiglio Territoriale.

Il Presidente di CNA Bergamo, con delibera della propria Presidenza, conferisce delega al Presidente di Mestiere e/o Unione per:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'unione e/o del Mestiere, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;



- rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni di Unione e/o Mestiere in coerenza con le politiche generali del sistema Cna.
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare gli accordi di livello territoriale dei rispettivi mestieri e/o settori.
- Elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- Dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Il Presidente della CNA Associazione di Bergamo, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme del Consiglio territoriale, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere e/o d'Unione.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, il medesimo costituisce un'Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni della CNA/FITA che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali, la CNA/FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi, rimanendo tale potere in capo al Presidente della CNA Associazione di Bergamo.

Delle obbligazioni eventualmente assunte dalle Unioni rispondono in via esclusiva e diretta i rispettivi rappresentanti.

I Mestieri e le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Associazione di Bergamo, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie da impegnare nelle attività che le riguardano.

b) RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

La CNA di Bergamo promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni, nel pieno rispetto dei poteri che il punto 5 - lettera B) Art. 6 dello Statuto nazionale attribuisce alla Direzione nazionale CNA.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello territoriale è membro di diritto dell'Assemblea provinciale e del Consiglio provinciale.

c) CNA PENSIONATI

La CNA Associazione di Bergamo promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA.

CNA Pensionati attiva convenzioni con gli Istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali sono automaticamente aderenti al Sistema CNA.



d) CNA PROFESSIONI

E' l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza delle associazioni professionali che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D.lgs. 206/2007. Il presente Statuto assume totalmente quanto previsto, a tale riguardo, dall'Art. 6 punto C) dello Statuto nazionale.

ART. 7 - ORGANI DELLA CNA ASSOCIAZIONE DI BERGAMO

Gli Organi della CNA – Associazione di Bergamo sono:

- L'Assemblea Generale degli Associati
- Il Consiglio Territoriale
- La Presidenza
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei conti
- Il Collegio dei garanti

Gli organi della CNA – Associazione di Bergamo – sono composti esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse da CNA – associazione di Bergamo, o da altre articolazioni confederali CNA, non possono essere a tale titolo membri di Organi a qualsiasi livello confederale.

Ogni Organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Non è ammesso il principio di cooptazione.

In caso di decadenza o dimissioni di alcuni membri, se l'organo scende al di sotto del numero minimo previsto, il Presidente convoca l'Organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; se in seguito alle dimissioni o decadenza il numero dei componenti resta superiore al minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la sostituzione all'ordine del giorno della prima riunione dell'organo elettivo.

Se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'Organo, il Presidente convoca, senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo.

In caso di dimissioni anche del Presidente e Vicepresidente, spetta al membro più anziano dell'organo il compito di convocazione. In assenza di tutte le condizioni precedenti, la convocazione spetta al livello confederale superiore.



ART. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI POTERI E COMPITI

L'Assemblea generale è composta da tutte le imprenditrici e tutti gli imprenditori iscritti alla CNA di Bergamo, pensionati iscritti a CNA/Pensionati, legali rappresentanti di società e amministratori di forme associate iscritte alla CNA.

L'Assemblea Generale degli associati si riunisce Ogni 4 anni e procede all'elezione del Consiglio

Ogni partecipante all'Assemblea Generale rappresenta soltanto la propria posizione associativa; è esclusa ogni possibilità di delega ad altri iscritti della CNA o a persone esterne all'Associazione

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima e seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti in prima convocazione; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 25% dei suoi componenti.

Le decisioni sono ritenute valide se assunte con il voto favorevole del 50% più 1 dei presenti.

ART.9 - IL CONSIGLIO TERRITORIALE: COMPOSIZIONE, DURATA, POTERI E COMPITI

Il Consiglio rimane in carica 4 anni ed è composto dai membri eletti dall'Assemblea Generale tra gli imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA/Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori di forme associate iscritte alla CNA.

Sono membri di diritto del Consiglio i Presidenti di Mestiere e delle Unioni, il Presidente di CNA pensionati, il Presidente di Cna professioni, i Presidenti dei raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA e presenti sul territorio.

Partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti.

Il Consiglio può inoltre far partecipare ai propri lavori altri funzionari dell'Associazione.

Il Consiglio viene convocato dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Può essere inoltre convocato, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) Nomina, su proposta della Presidenza il Direttore;
- b) Stabilisce le linee di strategia politica, programmatica e di indirizzo generale della CNA Associazione di Bergamo, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese;



- c) Nella prima riunione procedere all'elezione, tra i propri membri, del Presidente, del Vice Presidente vicario, della Presidenza procede inoltre all'elezione del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei garanti;
- d) Approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% +1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.
- e) Deliberare, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto posto all'ordine del giorno.
- f) Delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutarie, anche mediante la costituzione di apposite strutture, enti e società;
- g) Può delegare alla Presidenza alcune sue competenze;
- h) Ratifica le decisioni prese d'urgenza dalla Presidenza;
- i) Esamina l'andamento della CNA e delle strutture, enti e società collegati;
- j) Delibera il Piano Strategico poliennale della CNA Associazione di Bergamo proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore;
- k) Delibera le quote associative annuali;
- l) Si dota di un proprio regolamento, redatto e proposto dalla Presidenza;
- m) Decide sulle domande di adesione di Organizzazioni autonome, nonché sulla cessazione del rapporto associativo;
- n) Delibera sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Associazione di Bergamo;
- o) Delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili;
- p) Decide, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, organismi in genere, nonché delle Società ed Enti promossi e /o partecipati dalla CNA Associazione di Bergamo;
- q) Adisce il Collegio dei garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza, da parte dei componenti il sistema della CNA Associazione di Bergamo, del presente Statuto, del Codice etico e del Codice di comportamento;
- r) Dà esecuzione alle decisioni del collegio dei garanti e alle indicazioni del Collegio dei revisori dei conti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente ed approvato dallo stesso Consiglio riunione successiva.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti in prima convocazione; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 25% dei suoi componenti.

Le decisioni sono ritenute valide se assunte con il voto favorevole del 50% più 1 dei presenti.



ART. 10 - LA PRESIDENZA: COMPOSIZIONE, DURATA, COMPITI

La Presidenza dura in carica 4 anni e decade insieme al Consiglio Territoriale che l'ha eletta.

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice presidente vicario e da altri membri eletti dal Consiglio. I membri di Presidenza non possono superare i due mandati pieni e consecutivi.

Il Direttore vi partecipa senza diritto di voto.

La Presidenza può inoltre decidere di invitare alle proprie riunioni altri funzionari, senza diritto di voto.

La Presidenza è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. E' valida con la presenza della metà più uno dei membri e delibera con il 50% più uno dei presenti.

Delle decisioni della presidenza viene redatto verbale.

La Presidenza ha il compito di:

- a) Promuovere l'attività politica/associativa della CNA;
- b) Curare e verificare l'attuazione delle decisioni assunte dalla Direzione e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA Associazione di Bergamo, stabilite dal Consiglio
- c) Adottare e proporre al Consiglio il Piano strategico poliennale della CNA - Associazione di Bergamo;
- d) Costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dal Consiglio, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- e) esercitare funzioni di rappresentanza politico - istituzionale;
- f) provvedere all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti;
- g) Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA, ad eccezione di quelli specificamente riservati al Consiglio
- h) Convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio stabilendone l'ordine del giorno;
- i) Presenta al Consiglio il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- j) Può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio, aventi carattere di urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra le imprenditrici e gli imprenditori che la compongono. Anche il Vice Presidente vicario è eletto tra le imprenditrici e gli imprenditori del Consiglio.

Il Presidente ed il Vice Presidente vicario restano in carica 4 anni e decadono insieme alla al Consiglio. Non possono comunque restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica della CNA Associazione di Bergamo;
- b) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Associazione di Bergamo;



- c) presiede la Presidenza, la Direzione e l'Assemblea provinciale ed è il rappresentante legale della CNA Associazione di Bergamo, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- d) può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;
- e) Ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- f) Può conferire deleghe, con delibera della Presidenza, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere e di Unione, di Cna Professioni e raggruppamenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio, per la nuova elezione, deve essere convocato entro 3 mesi.

ART. 12 - PRESIDENZA ONORARIA

Il Consiglio può deliberare il conferimento della presidenza onoraria della CNA Associazione di Bergamo a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese e che per almeno 8 anni abbia ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente.

Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio

ART. 13 - IL DIRETTORE

Il Direttore viene nominato dal Consiglio su proposta della Presidenza.

Il Direttore:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Associazione di Bergamo e sovrintende a tutte le aree operative ed alle funzioni della stessa;
- b) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA Associazione di Bergamo. Presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) Propone al Consiglio l'articolazione della struttura organizzativa e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari;
- d) Partecipa alle riunioni della Presidenza e del Consiglio senza diritto di voto;
- e) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni della Presidenza.
- f) Dà attuazione alle decisioni, di assunzione e licenziamento del personale dipendente, operate dalla Presidenza;



ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri e viene eletto dal Consiglio. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Associazione di Bergamo.

Il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione al Consiglio, che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza, nella gestione.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale e decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Associazione di Bergamo in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto, del regolamento, del codice etico e delle deliberazioni degli organi della CNA Associazione di Bergamo.

La CNA Associazione di Bergamo riconosce la funzione di Collegio dei garanti all'Organismo eletto nell'ambito di CNA – Regione Lombardia.

L'intervento del Collegio dei garanti avviene di norma su richiesta della Presidenza. Può essere richiesto inoltre dai singoli associati.

Le sue decisioni possono essere appellate avanti il Consiglio nazionale dei garanti.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA'

Il ruolo di Presidente, Vice Presidente, di Presidente di Mestiere o d'Unione, di componente la Presidenza della CNA Associazione di Bergamo è incompatibile con le candidature e con gli incarichi di:

- a) parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale;
- b) Presidente di Giunta o di Consiglio Provinciale, assessore e/o capogruppo provinciale;
- c) Presidente e/o componente degli Organi esecutivi di Comunità montane, associazioni intercomunali, circoscrizioni, ASL;
- d) Sindaco, assessore, capogruppo nei comuni sopra i 15000 abitanti.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Gli incarichi di cui al primo capoverso sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie ed agli organi operativi dei partiti a tutti i livelli.



Gli incarichi di direzione negli Enti pubblici, Enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo capoverso, previo l'assenso della Direzione della CNA Associazione di Bergamo, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Analoghe ragioni, di ruolo e di pratica funzionalità, comportano l'estensione dell'incompatibilità al ruolo di Direttore.

L'eventuale e successivo venir meno delle condizioni di incompatibilità può consentire la rielezione dell'interessato, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno i vincoli, ferme restando le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

ART. 17 - CUMULO DELLE CARICHE

Si rinvia al regolamento interno della CNA Associazione di Bergamo l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in Enti ed Istituzioni.

ART. 18 - FONDO COMUNE

Il Fondo comune della CNA Associazione di Bergamo è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative e straordinarie versate dagli associati, nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il fondo medesimo.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dal Consiglio. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di CNA Associazione di Bergamo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, art. 111, comma 4 - quinquies, lettera a).

ART. 19 - AUTONOMIA FINANZIARIA

La CNA Associazione di Bergamo ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale ed è dotata di un proprio fondo comune costituito ai sensi del presente statuto. I creditori della CNA Associazione di Bergamo potranno far valere i propri crediti solo sul fondo comune dell'Associazione.

ART. 20 - BILANCI

Il Consiglio approva il bilancio consuntivo secondo il criterio di competenza, in base allo schema unico di bilancio previsto per il sistema CNA. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, previo esame del collegio dei revisori dei conti che ad esso deve allegare la propria relazione.



Il Consiglio approva il bilancio preventivo secondo il criterio di competenza entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 21 - PIANO STRATEGICO

Il piano strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche della CNA Associazione di Bergamo.

La CNA Associazione di Bergamo si dota del piano strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interni al sistema CNA. In particolare le Unioni e le articolazioni di Mestiere presenti nella provincia di Bergamo partecipano alla definizione del piano strategico.

Il piano strategico è deliberato dal Consiglio al quale viene proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore.

ART. 22 - COMMISARIAMENTO O ESTROMISSIONE

Il commissariamento o l'estromissione di CNA Associazione di Bergamo dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale.

Tali decisioni possono essere impugnate nel termine di trenta giorni, dalla comunicazione della delibera, innanzi al Collegio nazionale dei Garanti.

Il commissariamento non fa venire meno l'autonomia e la soggettività giuridica di CNA Associazione di Bergamo, che è chiamata a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dal Commissario.

ART.23 – RAPPORTO ASSOCIATIVO - SCIoglIMENTO DELLA CNA ASSOCIAZIONE DI BERGAMO E REVOCA DELL'ADESIONE AL SISTEMA CNA

La CNA di Bergamo aderisce al sistema CNA per durata illimitata.

Lo scioglimento della CNA Associazione di Bergamo può essere deliberata dall'Assemblea provinciale con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

La revoca dell'adesione al sistema CNA deve essere deliberata con almeno i due terzi degli associati a CNA Associazione di Bergamo, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, del sistema CNA Associazione di Bergamo, l'intero patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero con fini di pubblica



utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (TUIR art. 111, comma 4 quinquies, lettera b).

Art. 24 - EPASA-ITACO

La CNA – associazione provinciale di Bergamo si avvale dell'EPASA-ITACO (Ente di Patronato Assistenza Sociale) come evidenziato dall'articolo 2 punto f del presente statuto. Per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli imprenditori anche non iscritti alla confederazione, e i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini aventi la loro sede d'impresa, o il loro domicilio nel territorio della provincia di Bergamo, relativamente alle materie previdenziali, sanitarie, e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza negli ambienti di lavoro. Promuove in tale senso anche studi e ricerche. Il Consiglio della CNA Associazione di Bergamo nomina, tra i suoi associati, un comitato provinciale EPASA-ITACO composto da un minimo di tre persone una delle quali designata da CNA Pensionati Bergamo con il compito di coordinare l'attività dell'EPASA-ITACO sul territorio provinciale al fine di rendere al meglio il servizio agli utenti.

Il consiglio di CNA Associazione provinciale di Bergamo nomina il Presidente del Comitato.

Il comitato provinciale EPASA-ITACO è tenuto a dotarsi di un proprio regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio di CNA Associazione di Bergamo.

Su richiesta del comitato provinciale EPASA-ITACO la Direzione provinciale di CNA Associazione di Bergamo, può distaccare propri dipendenti presso la sede provinciale EPASA. anche con funzioni di Direttore dell'Ente.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO e del REGOLAMENTO

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Territoriale dovrà approvare un regolamento attuativo dello statuto

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 26 - MANDATO PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea provinciale appositamente riunitosi in data 18 aprile 2017 La sua entrata in vigore abroga ogni precedente analoga normativa.

L'Assemblea Provinciale conferisce ed assegna, con i più ampi poteri di merito, al Presidente di CNA Associazione di Bergamo, pieno e formale mandato per il coordinamento del testo e per gli adempimenti necessari alla sua registrazione.